



Area Territorio e Ambiente
Servizio Urbanistica – Ufficio di Piano

Prot. *cfr. segnatura.xml*
cl. 06-02 fasc. 2020/22
Allegati n. /

Faenza, 21.03.2024

Spett.li
Comitato urbanistico di Area Vasta

e
Struttura Tecnica Operativa
a supporto del CUAV

presso Provincia di Ravenna

All'attenzione dell'Ing. Paolo Nobile

Responsabile della Struttura Tecnico Operativa
del Servizio Programmazione Territoriale

PEC: provra@cert.provincia.ra.it

Servizio Pianificazione
Territoriale e Urbanistica
dei Trasporti e del Paesaggio
della Regione Emilia-Romagna

urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it

p.c.
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
sabap-ra@pec.cultura.gov.it

ARPAE
Distretto di Faenza-Bassa Romagna
aora@cert.arpa.emr.it

AUSL della Romagna
Dipartimento di Sanita' Pubblica
azienda@pec.auslromagna.it

CONSORZIO DI BONIFICA
della Romagna Occidentale
romagnaoccidentale@pec.it

OGGETTO: Castel Bolognese. Proposta di Accordo Operativo ex art. 4 e 38 LR 24/2017 per l'attuazione di porzione dell'Ambito 03 del PSC, area sita in via Biancanigo:

- Riscontro a V.stra nota Class. 07-09-02 Fasc. 2022/1 del 11.3.2024 assunta al prot. N. 28252 del 14/03/2024, con cui è stato convocato il CUAV

Via Zanelli, 4 - 48018 Faenza

c.f. 90028320399 P.iva 02517640393

PEC: pec@cert.romagnafaentina.it

Responsabile del servizio: **arch. Daniele Babalini** - tel 0546_691525 fax 0546_691553 email: daniele.babalini@romagnafaentina.it

Referente per l'istruttoria: **ing. iu Daniela Negrini** - tel 0546_691524 email: daniela.negrini@romagnafaentina.it

Premesso che:

- la congruenza della proposta rispetto alle normative e previsioni attualmente vigenti in materia di rischio idraulico contenute negli strumenti urbanistici comunali, è stata rilevata da questo Ente nelle fasi istruttorie e negli atti che hanno preceduto l'attivazione del CUAV, disposta con atto G.URF n.92/2023. In particolare si è ravvisata la conformità a quanto disposto dal RUE Intercomunale vigente nell'elaborato P.2 "Norme di Attuazione" all'art. 24 comma 9 concernente "*Norme per la riduzione del rischio idraulico*" ed in calce riportato per esteso in stralcio;
- l'area in questione è stata interessata dagli eventi alluvionali di maggio 2023, a seguito dei quali è stato chiesto ai Proponenti quali considerazioni ed accorgimenti intendessero porre in essere;
- si è preso atto dei conseguenti adeguamenti progettuali apportati alla proposta, volti a limitare gli effettivi sul nuovo insediamento rispetto al fenomeno manifestatosi;
- già la proposta originaria conteneva la previsione di un bacino di laminazione espressamente sovradimensionato, in modo da concorrere a mitigare il rischio idraulico anche dei tessuti edilizi circostanti;
- attualmente non si dispone di un quadro di pericolosità idraulica aggiornato alla luce degli accadimenti di maggio 2023, né di nuove normative operanti in tema di sicurezza idraulica, da parte dei preposti Enti sovraordinati;
- in procedimenti analoghi che interessano territori di questa Unione (Faenza), a tutt'oggi si è in pendenza delle risultanze da parte dell'Agenzia Regionale Protezione Civile, Ente espressamente coinvolto nella valutazione circa il rischio idraulico del caso specifico, come peraltro dell'intero bacino idrogeologico che interessa questa Unione;
- fin dai primi momenti successivi all'alluvione, con nota prot. URF 63390 del 29/06/2023 questa Unione ha chiesto di essere coinvolta ed essere aggiornata nella condivisione di linee di azione, "*in modo da evitare che ogni singola realtà locale si attivi in modo disorganico a discapito dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa*", restando ad oggi in attesa di riscontri;
- il riscontro da fornire da parte dell'Unione in questa sede viene chiesto dall'Autorità competente alla valutazione ambientale nell'ambito delle consultazioni attivate ai sensi dell'art. 19 LR 24/2017 e s.m.i., volte a valutare l'idoneo grado di sostenibilità ambientale e territoriale delle previsioni, non discendendo da disposti della normativa vigente;

In assenza di nuove indicazioni sull'aggiornamento della pianificazione e normativa in materia di rischio idrogeologia si conferma il quadro di compatibilità della proposta in oggetto rispetto alle norme vigenti, rilevando le modifiche progettuali tese a limitare gli effetti sul nuovo insediamento rispetto al rischio idraulico.

Fermo restando in linea tecnica quanto sopra,

Nonostante gli apprezzabili interventi di miglioramento al progetto da parte del Proponente, a fronte dei fatti avvenuti, l'Amministrazione ritiene che, non disponendo di sufficienti elementi conoscitivi in merito all'aggiornamento del quadro di pericolosità che occorre delineare alla luce degli inattesi eventi alluvionali verificatisi a maggio 2023, in mancanza di indicazioni da parte degli Enti sovraordinati competenti in tema di rischio idraulico ed idrogeologico, non sussistano le condizioni per valutare positivamente la proposta.

Distinti saluti.

**Il Responsabile di Servizio
Urbanistica – Ufficio di Piano**
Arch. Daniele Babalini

**Il Dirigente Area
Territorio e Ambiente**
Arch. Lucio Angelini

**Il Sindaco di Castel Bolognese
e Assessore Urbanistica URF**

Luca Della Godenza

*(documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Art. 24 Sicurezza del territorio

1. Definizione

La sicurezza del territorio (per quanto concerne le frane, gli allagamenti, la protezione dalle acque, i dissesti e la vulnerabilità sismica), oltre agli obblighi derivanti dalle specifiche e sovraordinate norme di settore, è un fattore rilevante per il RUE. Tav. P.2 - Norme di Attuazione RUE - Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo 33 2. Elementi conoscitivi Le principali questioni inerenti la sicurezza del territorio, sono rappresentate nel Quadro Conoscitivo del PSC alle Tavv. B.3 “Rischi naturali”, Allegato 1 “Microzonazione sismica degli ambiti urbani”, Allegato 2 “Verifica di interferenza tra dissesto ed elementi a rischio” oltre al contenuto del RUE di cui alle Tavv. A.1 “Il piano regolatore della sismicità” e Tavv. C.2 “Tavola dei vincoli”.

[...]

9. Norme per la riduzione del rischio idraulico

Ferma restando ogni altra norma e/o prestazione relativa alla riduzione del rischio idraulico, prevista dalle presenti norme e/o da leggi o strumenti di pianificazione sovraordinati, nelle seguenti zone a rischio idraulico come individuate nella Tav. C.2.C.a "Tavola dei vincoli: Sicurezza del territorio - acque":

- "Aree ad elevata probabilità di inondazione" e "Aree a moderata probabilità di inondazione" di cui rispettivamente agli artt. 3 e 4 e "Aree di potenziale allagamento" e "Distanze di rispetto dai corpi arginali" di cui rispettivamente agli artt. 6 e 10 del "Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli";
- "Aree ad alta probabilità di inondazione" e "Fasce di pertinenza fluviale" di cui rispettivamente agli artt. 16 e 18 del "Piano Stralcio per il Bacino del torrente Senio", nonché "Aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare" di cui all'art. 32 della Parte Quarta del "Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino";
- "Aree ad alta probabilità di inondazione" e "Fasce di pertinenza fluviale" di cui rispettivamente agli artt. 16 e 18 del "Piano Stralcio Assetto Idrogeologico" con riferimento al torrente Santerno, nonché "Aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare", di cui all'art. 28 della Parte Seconda del "Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino";

per manufatti edilizi di nuova costruzione comprese le ricostruzioni, occorre adottare le seguenti regole di base, perseguendo principi di precauzione e di azione preventiva:

- impostazione del piano terreno ad una quota superiore a quella del tirante idrico statico asseverato, ove definito dalla pianificazione di settore, ovvero ad una altezza sufficiente a ridurre la vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di pericolosità ed esposizione. Qualora occorra determinare un tirante dinamico, dovrà essere ottenuto da relazione specialistica di compatibilità idraulica-relazione di collasso, dalla quale desumere l'altezza del piano di imposta del piano terra necessaria a ridurre vulnerabilità ed esposizione del bene;
- divieto di realizzare locali interrati o seminterrati;
- adozione di accorgimenti atti ad annullare o limitare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche;
- per le acque bianche dovrà essere evitato o annullato il rigurgito dai tombini, adottando valvole di non ritorno prima dell'allaccio alla pubblica fognatura o all'ingresso del fosso.

Le suddette regole di base possono essere superate, nel rispetto di ogni altra norma del RUE, mediante la progettazione di interventi alternativi/compensativi supportati da uno studio idraulico che dimostri il raggiungimento dei medesimi risultati in termini di riduzione del rischio idraulico e di esposizione del bene, da presentarsi da parte di tecnico competente in materia. In ogni caso, nei piani interrati e seminterrati sono consentiti unicamente usi accessori alla funzione principale.

Nelle seguenti zone a rischio idraulico come individuate nella Tav. C.2.C.a "Tavola dei vincoli: Sicurezza del territorio - acque": "Aree di potenziale allagamento", "Distanze di rispetto dai corpi arginali/fasce di collasso", aree di elevata/moderata probabilità di esondazione di cui rispettivamente agli artt. 6 e 10 commi 1 e 2 e artt. 3 e 4 del "Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico" (PSRI/PGRA 2016) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli è vietata ogni

Via Zanelli, 4 - 48018 Faenza c.f. 90028320399 P.iva 02517640393 PEC: pec@cert.romagnafaentina.it

Responsabile del servizio: **arch. Daniele Babalini** - tel 0546_691525 fax 0546_691553 email: daniele.babalini@romagnafaentina.it
Referente per l'istruttoria: **ing. iu Daniela Negrini** - tel 0546_691524 email: daniela.negrini@romagnafaentina.it

nuova edificazione nella fascia dei 30 metri dal piede argine -ad eccezione di modesti volumi tecnici- mentre negli artt. 3 e 4 -limitatamente ai casi ivi previsti- gli interventi sono subordinati ad uno studio di compatibilità idraulica da sottoporre alla Autorità idraulica competente.

Per gli ampliamenti e per gli interventi su manufatti ed edifici esistenti occorre perseguire il principio di non incremento sensibile del rischio idraulico rispetto al rischio esistente.

Quando possibile, compatibilmente con l'intervento da realizzare, dovranno essere rispettate le stesse regole descritte per le nuove costruzioni, prevedendo in ogni caso tutti gli accorgimenti facilmente adottabili per non incrementare il l'esposizione al rischio idraulico (quali paratie mobili, protezioni stagne di impianti esistenti, ecc.): tali regole hanno valore di indirizzo qualora il tecnico competente dimostri il non aumento sensibile di rischio idraulico rispetto all'esistente.

Per i manufatti edilizi di nuova costruzione comprese le ricostruzioni, per gli ampliamenti e per gli interventi su manufatti ed edifici esistenti per i quali si dimostri un aumento sensibile di rischio idraulico rispetto all'esistente, la documentazione a corredo della pratica edilizia dovrà in ogni caso comprendere i seguenti elaborati:

- Relazione di compatibilità idraulica, per gli interventi all'interno delle fasce di collasso arginale, così come definite ed individuate dal PAI/PGRA 2016 (Piano Assetto Idrogeologica, Progetto di Variante/Coordinamento tra Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico);
- Rilievo asseverato;
- Tavola del tirante idrico;
- Procedura di emergenza.

Fermo restando quanto sopra, in considerazione della pericolosità idraulica delle aree in oggetto, si richiama la necessità di adottare e mantenere in efficienza, durante la vita dell'edificio o l'esercizio delle attività produttive, anche con riferimento alle aree esterne (parcheggi, depositi materiali, ecc.), idonei accorgimenti o pratiche atte alla riduzione del rischio idraulico.

Le soluzioni progettuali individuate dal progettista al fine di corrispondere al presente comma devono essere coerenti con quanto stabilito dalla pianificazione di settore comprese le Direttive idrauliche richiamate nella Scheda dei vincoli di cui alla Tav. C.2

Il presente comma non trova applicazione per le aree interessate da alluvioni rare denominate (P1) come disciplinate nel Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino, nonchè qualora le norme di settore prevedano la diretta espressione di un parere sui progetti da parte delle strutture competenti in materia idraulica.

Si considerano prevalenti eventuali prescrizioni degli Enti competenti in ordine alla sicurezza idraulica, che non trovino alternative rispondenti a modalità o caratteristiche esecutive previste dal RUE Intercomunale.